

N. R.G. 2017/7283



**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Sezione Protezione Internazionale CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **7283/2017** promossa da:

(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_  
elettivamente domiciliato in e \_\_\_\_\_

ATTORE/I

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DI LIVORNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE** (), con il patrocinio

CONVENUTO/I

elettivamente domiciliato in presso il difensore  
avv.

TERZO CHIAMATO

INTERVENUTO

Il Giudice ,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 marzo 2019, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

**Ex art. 702 ter VI comma c.p.c.**

La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da nei confronti del provvedimento emesso nella seduta del 28 febbraio 2017 con il quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Firenze, sezione di Livorno, ha respinto la sua domanda di protezione internazionale.

**I fatti rappresentati dal ricorrente**

Il ricorrente ha riferito di essere cittadino ivoriano, di essere nato nel villaggio di Bouaflè nel sud del paese (Costa d'Avorio), di appartenere al gruppo etnico Diuola e di essere di religione musulmana.



Ha dichiarato di aver lasciato il proprio paese il 14 ottobre 2015 perché, in conseguenza della morte del padre, commerciante di cacao e di caffè, i suoi familiari, impadroniti arbitrariamente sia dell'abitazione di famiglia sia dell'attività commerciale un tempo appartenuta la padre, lo avevano costretto a lasciare la sua abitazione ed i suoi averi.

La Commissione ha ritenuto che si trattasse di una vicenda privata e familiare e, pertanto, estranea alla legislazione di riferimento in tema di asilo e di protezione internazionale.

- **Sul riconoscimento dello status di rifugiato**

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25/2008, in attuazione dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.51 ratificata in Italia con L. 95/70 e della direttiva 2005/85/CE va riconosciuto lo status di "rifugiato" al ***cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale; per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10 d.lvo 251 del 2007.***

Ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 251/2007 il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato è l'esistenza di atti di persecuzione subiti dal cittadino straniero nel proprio Paese e che si trova fuori dal territorio del proprio Paese di cui ha la cittadinanza, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, non potendo o, a causa di tale timore, non volendo avvalersi della protezione di tale Paese.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato alcuna propria affiliazione politica o di aver preso parte ad alcuna attività di associazioni per i diritti civili, né risulta riconducibile alle categorie esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano.

I fatti rappresentati dal ricorrente sono irrilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

- **Sul riconoscimento dello status di protezione sussidiaria**

Ad avviso del giudicante non sussistono elementi per ritenere integrato il presupposto della protezione sussidiaria.

Ai sensi dell'art. 2 lett. g) D.Lgs. 251/2007 lo status di protezione sussidiaria viene concesso al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se rientrasse nel Paese di origine, o nel caso di



un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del D.Lgs. 251/07, non potendo o, a causa di tale rischio, non volendo avvalersi di detto paese.

Ai sensi dell'art. 14 cit. sono considerati gravi danni:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio ovvero soggetti non statuali, se quelli sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione (art. 7 Dlgs. 251/2007).

Il ricorrente ha chiesto genericamente il riconoscimento della protezione sussidiaria, senza specificare quale ipotesi dovrebbe trovare applicazione per il caso di specie.

Ad ogni modo la domanda oltre che inammissibile per la sua genericità è anche infondata.

Giova al riguardo richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE a sua volta menzionata dalla Corte di Cassazione secondo la quale *“in tema di protezione internazionale sussidiaria, il requisito della individualità della minaccia grave alla persona di cui all'art. 14 lett. c) del D.Lgs. 251/2007 non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009 in C-465/07) vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese di origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente (cfr. Cass. ordinanza nr. 16202/15).*

Individuati gli elementi di diritto per il riconoscimento del diritto allo status di rifugiato, bisogna valutare se nel caso di specie questi siano integrati.

Ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale occorre valutare la situazione rispetto al paese di cui dichiara avere la cittadinanza, ossia la Costa d'Avorio, svolgendo anche una valutazione su base individuale, così come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 251 del 2007.

Dai fatti dichiarati dal ricorrente non emerge il danno grave di cui alla lettera a) e b).

Non viene esposto, però, il timore di essere soggetto ad un condanna a morte o tortura o ancora ad altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.



Manca il presupposto soggettivo del grado di personalizzazione del rischio nel senso di esposizione personale al pericolo di trattamenti inumani e degradanti (in ragione, per esempio, dell'appartenenza ad una comunità, ad un gruppo sociale, ad un genere, ad una fazione religiosa o politica etc.).

Ugualmente data la situazione della Costa d'Avorio appare da escludere che possa ricorrere la situazione di cui alla lettera c) dell'art. 14: *“la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”*.

La situazione attualmente presente nel Paese permette di escludere che si siano raggiunte le soglie che consentirebbero un riconoscimento della protezione sussidiaria. Infatti, con riferimento al paese di origine del ricorrente, non ricorrono le nozioni di “violenza indiscriminata” e “conflitto armato interno” elaborate dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze *Elgafaji v. Staatsecretaris van Justitie* del 17 febbraio 2009 e *Diakité* del 30 gennaio 2014.

Per la configurabilità di situazioni di violenza indiscriminata è necessaria la presenza di indici specifici di pericolosità quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata.

Il rapporto Amnesty International 2016-2017 sulla Costa d'Avorio nega che tale soglia sia stata anche solo lontanamente raggiunta, segnala serie limitazioni alla libertà di espressione e di associazione, soprattutto per quanto riguarda i sostenitori di Gbagbo che continuano a chiedere la sua scarcerazione.

Non sembra, pertanto, ipotizzabile, il verificarsi di un danno grave ai sensi dell'art. 14 lett. c) D.Lgs. 251/2007.

- **Sulla protezione umanitaria**

**rilevato**, quanto alla domanda subordinata di riconoscimento della **protezione umanitaria**:

- che si pone la questione dell'applicabilità al caso in esame la stessa dell' 5 comma 6 , D.Lgs. 286\98 nel testo previgente (*“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”* ) successivamente alla entrata in vigore, del D.L 4.10.2018 n113 (c.d.‘Decreto Salvini’) convertito dalla Legge 132/18 *che ha modificato tale norma* eliminando la seconda parte del periodo, dopo la virgola (*“salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”*) con l'effetto di ridurre il ‘range’ di applicabilità della protezione umanitaria dalla più ampia



accezione consentita dalla norma originaria, ad una casistica di situazioni particolari specifiche (che giustificano il rilascio di permesso di soggiorno ‘in casi speciali’) di ragioni speciali (alcune preesistenti nel Testo Unico Immigrazione, altre indicate nel decreto) oltre ai casi di divieto di espulsione di cui agli artt. 19. Commi 1 e 1.1. D.lgs. 286\1998 (permesso di protezione speciale per i casi di divieto di respingimento e in materia di categorie vulnerabili),

- che il D.L. 113\2018 non contiene una disciplina transitoria per le procedure di richiesta di asilo ove è ancora pendente la fase giurisdizionale seguita all’impugnativa della decisione delle Commissioni mentre l’art. 1 comma 9 del D.L. 113\2018 attiene testualmente al provvedimento che deve emettere la Commissione che, nei procedimenti amministrativi in corso all’entrata in vigore del decreto stesso, abbia ritenuti sussistenti i gravi motivi di carattere umanitario che giustificano la concessione di un corrispondente permesso di soggiorno, dettando altresì la tipologia di permesso di soggiorno da rilasciarsi da parte del Questore ;
- **ritenuto**, sotto il profilo del diritto intertemporale, che nei procedimenti giurisdizionali in corso (come quello in esame) debba applicarsi la norma generale dettata dall’art. 11 delle Preleggi che sancisce l’irretroattività della legge nel tempo, norma non derogata da norme transitorie nonché conforme ad un’interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio fondamentale di cui all’art. 3 Costituzione che vieta un’irragionevole disparità di trattamento tra coloro che, solo grazie al caso, han visto intervenire la decisione del giudice prima dell’entrata in vigore del D.L.113\2018 e coloro che la vedono intervenire dopo <sup>1</sup>;
- **rilevato**, quanto ai presupposti della **protezione umanitaria** (normativa previgente):
- che, fermo quanto sopra, la protezione umanitaria, nell’accezione previgente da applicare al caso di specie, non è uno status, come il rifugio e la protezione sussidiaria, ma consente una permanenza temporanea sul territorio nazionale tramite la concessione di permesso di soggiorno biennale previsto dall’art. 5 c. 6, del D.lgs. 286\1998 (Testo Unico Immigrazione) che il Questore può rilasciare (anche direttamente in caso di richiesta di permesso di soggiorno senza il tramite della Commissione o del giudice ) quando riconosce esigenze di accoglienza umanitaria (*art. 5 comma 6 D.Lgs. 286/98: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano **seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano**”*),
- che la nota sentenza della I sez. della Cassazione (n. 4455\2018), facendo il punto sulla protezione umanitaria, definisce i seri motivi umanitari’ un ‘catalogo aperto’ che consente

<sup>1</sup> Vedi cfr. Cass. civ., sez. I, 14-02-2017, n. 3845 per la quale il principio di irretroattività di cui all’art. 11 Preleggi al C.c. comporta che la norma sopravvenuta sia inapplicabile, “*oltre che ai rapporti giuridici già esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso*” (cfr. Cass. civ., sez. I, 14-02-2017, n. 3845



all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo<sup>2</sup>) di riconoscere allo straniero il diritto ad essere accolto sul territorio nazionale –oltre alla copertura più specifica garantita dalla disciplina eurocomunitaria con gli istituti del rifugio e della protezione sussidiaria - tenendo conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10 III comma Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana<sup>3</sup>), che del rispetto del principio del **'non refoulement'** consacrato a livello internazionale dalla C.E.D.U.<sup>4</sup> e dalla Carta di Nizza (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti<sup>5</sup>), che di situazioni di emergenza (i motivi di 'carattere umanitario') del paese di origine, sostanzialmente di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale ;

- che, quindi, la possibilità di concedere un permesso umanitario integra una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che può valorizzare particolari condizioni di **vulnerabilità** dei soggetti suscettibili di essere aggravate dal respingimento quali, ad esempio, motivi di salute (con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche l'esposizione personale alla grave instabilità politica e insicurezza del paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c) D.Lgs. 251\2008) ovvero all' insufficiente rispetto dei diritti umani, a condizioni inumane dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc., ecc.;
- che la Cassazione sopra citata valorizza, avallando un indirizzo già presente nella giurisprudenza di merito, quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo **percorso di integrazione sociale** (sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale e/o familiare) nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale, 2) l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale, tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine, di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali inviolabili quale quello alla salute, ad alla vita privata e familiare, al diritto di condurre un'esistenza dignitosa guadagnati in Italia; purché la valutazione comparativa di tali due condizioni correlata alla vicenda personale del richiedente asilo faccia emergere *"un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel*

<sup>2</sup> Espressamente la Direttiva 115/2008 all'art.6 par 4 prevede che gli stati possano rilasciare in qualsiasi momento un permesso di soggiorno autonomo *'per motivi umanitari, caritatevoli o di altra natura'* al cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare

<sup>3</sup> Art.10 Comma 3 Costituzione : *'Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge'*

<sup>4</sup> Il principio del **'non refoulement'** di cui all'art. 3 CEDU - norma interposta fra la legge ordinaria e la costituzione con vincolo di interpretazione del giudice ordinario per effetto del richiamo ai vincoli derivanti e dall'ordinamento Comunitario contenuto dall'art.117 COST. - per cui *'nessuno può essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti'* nell'interpretazione vincolante di varie pronunce della Corte Europea, vieta a ciascuno stato di respingere lo straniero o l'apolide verso paesi a cui sarebbe esposto a tale rischio, da chiunque provenga,

<sup>5</sup> Art. 19 comma 2 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE firmata a Nizza il 18.12.200 che ha il medesimo rango dei Trattati UE e fa quindi parte del diritto originario dell'UE immediatamente vincolante per gli stati membri,



*godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa*<sup>6</sup>;

- **ritenuto**, nel caso di specie:
- che pur escludendosi ragioni legittimanti la protezione umanitaria che si basino sulla attuale situazione sociopolitica della Costa d'Avorio, debba essere valorizzato il timore del ricorrente di un 'rientro' nel suo paese di origine, dal quale è partito molto giovane, manca da più di 4 anni, e dove, in caso di rimpatrio, sarebbe privo di risorse lavorative;
- che, a fronte del suddetto timore, si contrappone il significativo percorso avviato in Italia (e documentato in atti), dove è giunto nel luglio 2016, quindi oramai da quasi 3 anni, dove è stato inserito a diversi corsi di lingua e cultura italiana, ove ha un regolare contratto con una società calcistica;
- **ritenuto** che tale percorso attesti un avanzato grado di inserimento sul territorio nazionale e concrete prospettive di un futuro diverso dalla situazione di seria incertezza sulla sua vita futura che lo aspetterebbe nel suo paese di origine;
- **ritenuto** che, comparando le due situazioni, può essere ravvisata *“un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”*<sup>7</sup> che renderebbe il rimpatrio accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita inumano e crudele, secondo il comune sentire e il generale rispetto della persona umana, e tale da poter compromettere l'equilibrio psicofisico del soggetto respinto oltre a ledere il suo diritto ad una vita privata dignitosa che si è conquistato ( art. 8 CEDU), ;
- **ritenuto** che, ravvisati -nel caso di specie- presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, valorizzando la natura 'atipica' dei motivi umanitari il provvedimento impugnato debba essere riformato *in parte qua* ordinando – ex art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008 – la trasmissione degli atti al Questore competente per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6 D. Lgs. 286/1998,
- **ritenuto** che, ravvisati -nel caso di specie- presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, valorizzando la natura 'atipica' dei motivi umanitari il provvedimento impugnato debba essere riformato *in parte qua* ordinando – ex art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008 – la trasmissione degli atti al Questore competente per il rilascio del permesso di soggiorno corrispondente al permesso per motivi umanitari ex art. 5, comma 6 D. Lgs. 286/1998, formulazione previgente,
- **richiamato** , quanto alla tipologia di permesso che dovrà emettere il Questore all'esito della presente decisione, quanto sopra osservato sul D.L. 113/18, convertito dalla Legge 132/18 che, modificando le norme che riconoscevano il permesso di soggiorno per motivi umanitari, come figura di carattere generale ha previsto, all'art. 1 comma 9 che *“Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un*

<sup>6</sup> Vedi Cass.Sent n.4455/2018 cit.

<sup>7</sup> Vedi Cass.Sent n.4455/2018 cit.



*permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8”;*

- **osservato** che quando parla di “*procedimenti in corso*” la norma sembra riferirsi alla sola fase amministrativa (e non a quella giurisdizionale: menziona infatti solo il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale) che si concluderà col rilascio del permesso da parte del Questore nel caso in cui la Commissione abbia, appunto, ritenuti sussistenti i gravi motivi umanitari, ed anzi ha come destinatario proprio il Questore che deve rilasciare un permesso non più denominato “*per motivi umanitari*”, ma recante la dicitura “*casi speciali*” (e tuttavia, pur sempre “*della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato*”);
  - **ritenuto** che il fatto che la norma non menzioni cosa avviene quando la protezione umanitaria viene riconosciuta in sede giurisdizionale all’esito dell’impugnativa del provvedimento di rigetto della Commissione può essere dovuto a dimenticanza – forse per una sorta di coerenza redazionale con la normativa precedente, che solo all’art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008 (riguardante la decisione della Commissione) e non all’art. 19 comma 9 d.lgs. 150/2011 (poi abrogato dal d.l. 13/17), per una verosimile imperfezione legislativa, menzionava la protezione umanitaria;
  - **osservato**, ciononostante, che pure nel regime previgente, non vi era dubbio che anche il Tribunale o la Corte di Appello in sede di impugnativa ex art 35 D.lvo 25\2008, qualora, in mancanza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ritenesse tuttavia la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, dovesse trasmettere gli atti al Questore per l’emissione del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, comma 6 D.lgs. 286\1998 avendo il giudice, nella definizione del procedimento, i medesimi poteri della Commissione;
  - **ritenuto** ovvio che anche oggi, sia che la trasmissione degli atti al Questore avvenga ad opera della Commissione, sia che avvenga ad opera del giudice al termine della fase di impugnativa giurisdizionale, il Questore avrà l’onere di rilasciare la stessa tipologia di permesso di soggiorno e che, pertanto, l’art. 1 comma 9, come confermato dalla legge di conversione, debba ritenersi riferito anche ai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- ritenuto** quindi che all’esito del presente procedimento il Questore, debba rilasciare in favore del ricorrente, ai sensi dell’art. 1 comma 9 cit., un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile anche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato,
- **Sulle spese di lite**  
In ordine alle spese processuali, considerata la natura del diritto oggetto del presente procedimento giurisdizionale, il giudicante ritiene sussistano giusti motivi per l’integrale





compensazione delle spese di lite tra le parti.

Si procede alla sola liquidazione delle spese per il gratuito patrocinio, richiesta dal difensore con istanza di liquidazione depositata telematicamente, essendo in atti il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Alla liquidazione dei compensi si procede con separato decreto "contestuale" alla presente ordinanza (ex art. 83, comma 2 bis D.P.R. n. 11572002 introdotto dall'art. 1 comma 783 l. n. 208/2015).

### **P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando:

- **accoglie parzialmente** il ricorso e, in riforma del provvedimento impugnato,

dichiara il diritto di

un permesso di **soggiorno per motivi umanitari** ai sensi del previgente art. 5 comma 6 del D.Lgs. 286/1998;

**dispone** la trasmissione degli atti al Questore competente per il rilascio di un permesso di soggiorno recante al dicitura "**casi speciali**" della durata di due anni;

- **dichiara** compensate le spese di lite;

- **liquida** con separato decreto le spese per il gratuito patrocinio;

- **manda** alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore e alle parti, incluso il P.M.

**SI COMUNICHI.**

Firenze, 20 marzo 2019

Il Giudice

